



Testo vigente approvato con decreto 75/2012

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DELLA FONDAZIONE AQUILEIA

ART.1 – ISTITUZIONE ELENCO

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., avente ad oggetto il Codice dei Contratti Pubblici, è istituito presso la Fondazione Aquileia l'Elenco degli operatori economici per l'espletamento delle procedure in economia, per l'acquisizione di beni e servizi e per l'affidamento di lavori.

Ai sensi dell'art. 45 del suddetto Decreto Legislativo e dell'art. 332 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l'Elenco di cui al comma precedente ha validità di anni 3(tre) dalla data della sua prima approvazione ed è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 4 e viene aggiornato secondo il disposto del seguente art. 6.

L'elenco si ritiene prorogato fino alla costituzione del nuovo.

Le imprese iscritte secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento sono classificate per categorie come descritte nel Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori e come descritte nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.

La tenuta dell'Elenco è affidata al Direttore della Fondazione Aquileia, in qualità di Responsabile del Procedimento.

L'Elenco riporta le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo e data di iscrizione;
- b) denominazione e ragione sociale dell'operatore economico;
- e) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) sede legale ed amministrativa, qualora diversa da quella legale;
- e) nominativo del legale rappresentante;
- f) numero di telefono, fax, indirizzo e-mail e sito web;
- g) categoria di interesse.

Il numero progressivo viene assegnato dalla Fondazione Aquileia sulla base dell'ordine di arrivo delle istanze di iscrizione (numero protocollo), pervenute secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del presente Regolamento.

ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti ed i criteri per l'affidamento di forniture, servizi e lavori da parte della Fondazione Aquileia nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, di importo inferiore alle

soglie comunitarie di volta in volta vigenti a seguito dei meccanismi di adeguamento di cui all'art.125, commi 8 e 9 e dell'art. 204 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.

L'Elenco non è sostitutivo degli analoghi albi o elenchi eventualmente costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

E' facoltà della Fondazione Aquileia, nel caso in cui si tratti di forniture, servizi o lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco, oppure nelle fattispecie in cui si ritenga opportuno ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, di invitare – oltre agli operatori economici già iscritti all'Elenco – anche altri operatori economici purché in possesso dei requisiti per l'ammissione.

ART. 3 – PUBBLICITA'

L'Elenco viene pubblicato tramite apposito Avviso reso noto sul sito web della Fondazione Aquileia (www.fondazioneaquileia.it) e sul sito della Regione FVG www.regione.fvg.it sezione “appalti e lavori”.

In fase di primo avvio, nell'avviso sarà riportato il primo termine utile per la presentazione della richiesta di iscrizione.

Le domande pervenute all'Ente oltre la scadenza indicata nell'avviso di formazione degli elenchi, saranno inserite nell'elenco entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa e comunque saranno prese in considerazione alla prima procedura di gara successiva alla presentazione dell'istanza.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34, comma 1, lett. a), b), c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'operatore economico che intende iscriversi nell'Elenco in una o più categorie indicate nella Tabella A deve risultare in possesso dei seguenti REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici;
- di essere iscritto nel Registro Imprese ed aver dichiarato l'inizio attività;
- di non essere cessato e di non trovarsi in stato di sospensione di attività;
- nell'ipotesi di cooperativa, di essere iscritta all'Albo Società Cooperative senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti o di essere iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della Legge n. 381 del 1991, se cooperativa sociale;

I REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (Requisiti di capacità tecnica–professionale e i Requisiti di capacità economico–finanziari) dovranno essere dimostrati dagli operatori economici qualora individuati per partecipare alle procedure di affidamento di servizi, forniture o lavori.

Gli operatori economici possono chiedere l'iscrizione a più categorie di cui alla Tabella A.

Non saranno ammesse le domande di iscrizione degli operatori economici qualora:

1. l'operatore economico presenti domanda di iscrizione tanto a titolo individuale quanto in forma associata o come componente di consorzi;

2. la domanda di iscrizione venga presentata da parte di soci, amministratori ovvero dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato domanda di iscrizione all'elenco.

L'identificazione e la scelta delle categorie alle quali gli operatori economici intendono essere iscritti corrisponde all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza; (*oppure*) iscrizione all'albo delle società e associazioni o affiliazione ad una federazione nazionale riconosciuta; (*oppure*) per associazioni culturali e/o ricreative iscrizioni a specifici albi o registri gestiti da pubbliche amministrazioni.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea si applica la previsione contenuta nell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART.5 – MODALITA' DI ISCRIZIONE

Gli operatori economici interessati ad iscriversi nell'Elenco per poter partecipare alle procedure in economia potranno reperire all'indirizzo internet del committente www.fondazioneaquileia.it, unitamente al presente Regolamento e al Regolamento per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori, il modulo da utilizzare per richiedere l'inserimento nell'Elenco, allegato B), che dovrà essere trasmesso alla Fondazione Aquileia – via Patriarca Popone 7 – 33051 Aquileia (UD).

Le richieste di iscrizione, inoltre, dovranno essere accompagnate dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma, pena l'esclusione dall'inserimento nell'elenco.

Al buon esito, l'operatore economico risulta iscritto all'Elenco in argomento e potrà essere invitato a partecipare alle procedure in economia. Ai fini dell'attribuzione della data di presentazione dell'istanza relativa ad una nuova iscrizione, faranno fede le date:

- del timbro di protocollo apposto dalla Fondazione per iscrizioni trasmesse a mezzo posta o corriere;
- di ricezione del telefax o e-mail;
- della consegna a mano della richiesta stessa.

L'iscrizione all'Elenco non esclude la possibilità che la Fondazione Aquileia chieda, in sede di invito a partecipare, qualsiasi documentazione prevista dalla normativa vigente o ritenuti utili ai fini dell'affidamento.

La Fondazione Aquileia si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Elenco, ove le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni ne sarà data adeguata informazione sul sito internet: www.fondazioneaquileia.it.

L'iscrizione ha validità triennale dalla data di formazione dell'elenco. L'elenco è comunque da ritenersi valido fino alla data di pubblicazione di un nuovo Avviso.

ART.6 – ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

In mancanza di comunicazione di rigetto entro trenta giorni dalla data di arrivo alla Fondazione Aquileia, la domanda sarà considerata accolta. Essa conserva efficacia per tutta la validità

dell'elenco, salvo comunicazione da parte dell'operatore economico.

Le domande non saranno accettate quando al momento della presentazione delle stesse risulti:

- a) documentazione incompleta;
- b) condanna penale o procedimento in corso per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari di anche uno solo dei legali rappresentanti;
- c) adozione da parte dell'autorità giudiziaria, anche a carico di uno solo dei legali rappresentanti, di provvedimenti comportanti la sospensione o la cancellazione dagli albi sulla base di quanto previsto dalla legge.

Di tale provvedimento di rigetto verrà data motivata comunicazione agli operatori economici.

Per le richieste che in sede di istruttoria risultino incomplete ovvero imprecise, il Responsabile del Procedimento inviterà l'operatore economico ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 15 giorni. La mancata presentazione, nel termine indicato, della documentazione o delle dichiarazioni e/o dei chiarimenti richiesti, comporterà la mancata iscrizione.

Le richieste sanate nel termine di cui sopra saranno considerate regolari soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione; pertanto l'operatore economico risulterà iscritto all'Elenco con decorrenza da quest'ultima data.

ART.7 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

E' causa di cancellazione d'ufficio dall'Elenco:

- la perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento;
- l'accertata e grave negligenza nello svolgimento del servizio, fornitura o lavoro affidati che, ad insindacabile giudizio della Fondazione Aquileia ed a seguito delle operazioni di collaudo, riguardino forniture difettose, servizi e/o lavori non ben eseguiti o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o ai campioni presentati;
- la mancata risposta da parte dell'operatore economico a tre inviti consecutivi a partecipare alle procedure in economia ovvero a tre inviti nel corso di un medesimo anno;
- la mancata comunicazione delle variazioni intervenute, ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento;
- il mancato rispetto degli obblighi contrattuali,
- gravi inadempienze, negligenza o malafede nelle prestazioni,
- qualora l'operatore non risulti più in attività,

Il Responsabile del Procedimento comunica al titolare o al rappresentante legale dell'operatore economico la cancellazione entro trenta giorni dalla data del provvedimento di esclusione.

In caso di cancellazione d'ufficio, una nuova iscrizione potrà essere richiesta soltanto trascorsi due anni dalla data di cancellazione d'ufficio.

La cancellazione potrà avvenire per volontà dell'interessato previa la formale richiesta dell'operatore economico.

ART.8 – VARIAZIONI E VERIFICHE

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun operatore economico dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese alla Fondazione Aquileia e a trasmettere tempestivamente (farà fede il timbro del protocollo dell'Ente) i documenti concernenti qualunque variazione intervenuta agli stati ed alle notizie dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della medesima.

La Fondazione Aquileia si riserva di richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti all'Albo di documentare la permanenza dei necessari requisiti e di procedere in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio per appurare la veridicità di quanto contenuto nelle autodichiarazioni, avvalendosi dei rapporti di collaborazione con gli uffici pubblici deputati a rilasciare le corrispondenti certificazioni.

ART.9 – CRITERI DI UTILIZZO DELL'ELENCO

L'Elenco degli operatori economici viene utilizzato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.

In relazione all'importo stimato della procedura, al netto dell'IVA, la Fondazione Aquileia invita gli operatori economici iscritti nella relativa categoria secondo quanto previsto dal Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori.

Sarà applicato il criterio di rotazione nella scelta dei nominativi ai quali rivolgere la richiesta di offerta. Per ogni categoria verrà seguito il criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico, seguendo l'ordine progressivo di iscrizione. Qualora nel corso del primo anno solare di utilizzazione dell'Elenco, la rotazione non consentisse di inviare richiesta a tutti gli operatori iscritti per la categoria, nell'anno successivo lo scorrimento partirà dal primo operatore non interpellato per poi tornare, una volta completato lo scorrimento dell'elenco, all'inizio utilizzando sempre lo stesso criterio di rotazione.

ART.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali verranno gestiti adottando le misure idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza.

Il trattamento dei dati potrà comprendere operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione estrazione, raffronto, comunicazione e cancellazione. Tali operazioni verranno svolte per fini esclusivamente legati alla gestione dell'Elenco o per l'espletamento delle procedure in economia.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Fondazione Aquileia.

ART. 11 – INFORMAZIONI

Gli operatori economici non divulgheranno i dati relativi alla Fondazione Aquileia che dovessero acquisire partecipando alle gare. Inoltre non chiederanno né divulgheranno dati sui contenuti dell'offerta in modo da non ostacolare la libera concorrenza, come contenuto nell'informativa ex art.13 D.Lgs 196/2003.

ART.12 – STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria della Fondazione Aquileia tel./fax 0431917619 – e-mail fondazione@fondazioneaquileia.it

Responsabile del Procedimento: il direttore Gianni Fratte

Art. 13 – ALTRE INFORMAZIONI

L'elenco viene approvato con decreto del direttore della Fondazione e pubblicato sul sito della Fondazione Aquileia e della Regione FVG.

Avverso il presente procedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

I soggetti che invieranno documentazione diversa da quella predisposta dalla Fondazione Aquileia, non saranno inseriti nell'elenco degli operatori economici.

Le categorie di cui alla tabella A) sono contenute nel "Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Fondazione Aquileia" ed essendo puramente indicative potranno essere integrate o modificate in base a motivate esigenze della Fondazione Aquileia

Aquileia, 25 giugno 2012

IL DIRETTORE

F.to Gianni Fratte

